461/5

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola

Consiglio Regionale della Puglia

<u>LEGGE REGIONALE</u>: "Partecipazione della Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola ".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

FINALITA'

1. La Regione Puglia, nella ricorrenza del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola da Myra a Bari, partecipa alla realizzazione del programma di iniziati ve promosse dal Comitato Nazio nale costituito con D.P.R. 6 marzo 1986, n. 63, considerato il parti colare rilievo che le manifestazioni programmate assumono sotto il profilo storico, culturale, sociale e turistico per la comunità regio nale.

ART. 2

CONTRIBUTO REGIONALE

- 1. La Giunta regionale, per il biennio 1987/ 1988, eroga al Comitato Nazionale per le celebrazioni un contributo annuale di Lire 500.000.000 come quota di partecipazione alle spese per la realizzazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 1.
- 2.A." Il contributo regionale è finalizzato al finanziamento di specifiche articolazioni deliprogramma complessavo delle vmanifestazioni, proposte dalla Giunta Esecutiva di cui all'articolo 3 del D.P.R. 6 marzo 1986, n. 63 ed approvate dalla Giunta regionale.
- 3.1. Le articolazioni specifiche alla cui realizzazione concorrerà il contributo regionale dovranno riguardare le iniziative di caratte re storico-archeologico-artistico, quelle di particolare rilevanza culturale e quelle maggiormente significative per la realtà sociale del centro storico di Bari.
- 4.C. Allo scopo di favorire lo sviluppo culturale, di consolidare i rapporti di amicizia e di solidarietà tra i ragazzi, è istituito il premio annuale " Caravella della pace ", riservato ai ragazzi del la scuola dell'obbligo.
- 5.D. La Regione Puglia, al fine di sviluppare rapporti di amicizia e solidarietà tra i popoli che condividono con la Puglia il culto del Santo, sulla base delle istanze pervenute dagli EE.LL. attua iniziative finalizzate alla realizzazione di gemellaggi con altre Città e Regioni.La Regione contribuisce finanziariamente alla realizzazione delle relative attività culturali.

ART. 3

NORMA FINANZIARIA

1. All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987:

PARTE II - Spesa

Competenza

Cassa

- Variazione in aumento:

Cap.0001470 (c.n.i.) "Contributo per la partecipazione del-la Regione Puglia alle manifestazioni per la celebrazione del nono centenario della traslazione delle ossa di San Nicola L.R. 500.000.000

500.000.000

- Variazione in diminuzione :

Cap. 1602020 "Fondo globale per il finanziamento di leg gi regionali in corso di ado zione. Spesa corrente"

500.000.000

500.000.000

2. Per l'esercizio 1988 l'onere di L. 500,000,000 trova copertura nel bilancio pluriennale 1987/1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F6 (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO fú(Dott. Renato Guaccero)

Consiglio Regionale della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 10.3.1987 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
pio(Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F(o(Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO ro(Dott. Renato Guaccero)